GAISA Informa



Quindicinale di informazioni sulle attività, iniziative e normative riguardanti il SETTORE IDROTERMOSANITARIO... e limitrofi

Riparte il programma di formazione **ANGAISA E-Learning**



Carissimi Soci,

siamo lieti di confermarvi che, a partire dal prossimo mese di febbraio, verranno proposti alle aziende associate i nuovi corsi di formazione "E-Learning". Il primo corso, tenuto dall'Ing. Giovanni Maggioni, sarà dedicato ad un tema di particolare interesse per tutte le aziende associate:

"Vendere oggi: il venditore ITS nel nuovo contesto di mercato"

Il target primario del corso è rappresentato da tutti i venditori dell'azienda di distribuzione ITS, dagli addetti di show room a quelli del magazzino e, in generale, a quelli diretti e indiretti sul cliente. La vendita sta diventando un processo sempre più complesso anche perché le formule adottate in passato diventano "superate" e perdono efficacia in un contesto in cui la regola è il cambiamento continuo, soprattutto perché il nuovo cliente ha bisogno di un "nuovo" vendito-

re in grado di accompagnarlo e consigliarlo lungo tutto il suo processo di acquisto. Obiettivo principale del corso è quello di mettere a fuoco le dinamiche in atto per favorire l'adeguamento personale e professionale del venditore ITS alle nuove regole del mercato, spingendolo alla ricerca del miglioramento delle sue performance. Il principale obiettivo del corso è proprio quello di rendere più efficace ed efficiente il comportamento del venditore ITS in un contesto di mercato ipercompetitivo. Il calendario delle lezioni è il sequente:

Lunedì 13, 20 e 27 febbraio 2012 dalle ore 13 alle ore 15

Il costo del corso è di € 350,00 + IVA ovvero € 423.50 (IVA inclusa).

La chiusura delle iscrizioni è tassativa per il 9 Febbraio p.v. Vi ricordiamo che la fruizione dei corsi e-learning prevede la creazione di

un'aula virtuale, accessibile via internet, che ospiterà il docente. Tutti i partecipanti devono avere un PC munito di cuffie e microfono, collegato ad internet tramite una semplice ADSL da 500 Kb di velocità. Il docente utilizzerà delle slide per illustrare il suo intervento. L'aula virtuale è limitata a 20 postazioni, ogni postazione (PC, casse acustiche e microfono) può servire non più di 2 o 3 persone partecipanti, uno solo dei quali può interagire con il docente, ponendo eventuali domande.

Tutte le aziende associate interessate che non lo avessero già ricevuto, possono richiedere alla Segreteria ANGAISA il programma dettagliato del corso, unitamente al relativo modulo di iscri-

> Il Segretario Generale dott. arch. Gianni Mari

CULTURA

7ª Edizione Bathroom Design • Borse di Studio

■ ESSEPOLI.DESIGN



Si terrà dal 20 febbraio al 9 marzo 2012 la 7ª edizione di "Bathroom Design - progettare spazi privati in luoghi pubblici", il primo corso di Alta Formazione dedicato all'ideazione, progettazione e arredamento degli ambienti bagno dei locali pubblici, che da "servizi" oggi si trasformano in spazi funzionali e di design, fondamentali nella qualificazione estetica di locali, bar, ristoranti e hotel. Il corso, che prevede un project work finale e un educational tour nei più importanti locali di Milano, si terrà presso POLI.design - Politecnico di Milano (Campus Bovisa, Via Durando, 38/a). Nell'ambito dell'iniziativa, patrocinata da ANGAISA, sono

state riservate alle sole aziende distributrici associate 7 borse di studio che consentono di partecipare al corso versando la sola quota di iscrizione, pari a € 500 + IVA (anziché la quota integrale pari a € 4.000 + IVA). Per richiedere la Borsa di Studio rivolta ad architetti e progettisti - è necessario inviare il proprio curriculum, citando "ANGAISA", entro il 10 febbraio 2012, a:

POLI.design • Daiana Bossi

formazione@polidesign.net • Tel.: 02 23997275

I candidati prescelti verranno contattati direttamente da POLI.design, che provvederà successivamente a rilasciare ai partecipanti il relativo attestato. Tutte le informazioni concernenti il programma del corso ed il calendario delle lezioni sono disponibili nel sito www.bathroomdesign.it.

MERCATO

Monitoraggio del mercato:

brevi notizie dalle attività di ANGAISA Previsioni semestrali per il 2012

Lo sapevate che:

- La regione più pessimista è l'Area Romana (che comprende il Lazio e la provincia dell'Aquila.
- La regione più ottimista è il Nord Ovest (che comprende Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria esclusa la provincia di La Spezia).
- La regione con il più alto tasso di risposte al nostro questionario è la Sardegna con il 60 % delle aziende associate.

Leggete il rapporto che potrete trovare nel portale www.angaisa.it • Area Soci • Mercato • Vendite • Previsioni semestrali.

Fiducia: in calo commercio e servizi

I dati Istat indicano che a gennaio l'indice destagionalizzato del clima di fiducia scende ancora sia nelle imprese dei servizi, sia in quelle del commercio al dettaglio. In particolare, l'indice cala da 80,2 a 76,4 nei servizi di mercato e da 81,7 a 78,4 nel commercio al dettaglio. Nei servizi peggiorano sensibilmente le attese sulla situazione economica generale del paese; migliorano, invece, i giudizi e le









attese sul livello degli ordini. Sono stabili i giudizi e le attese sull'occupazione, peggiora il saldo relativo all'andamento degli affari.

Risalgono nuovamente le attese sulla dinamica dei prezzi di vendita. Nel commercio al dettaglio il clima di fiducia scende in entrambe le tipologie di vendita. In particolare, l'indicatore cala da 68,1 a 65,5 nella grande distribuzione e da 93,5 a 88,6 nella distribuzione tradizionale. Continuano a peggiorare le attese e, soprattutto, i giudizi sulle vendite; cala il saldo relativo alle scorte di magazzino.

Fonte: Confcommercio

NORMATIVE

Ambiente

Divieto commercializzazioni sacchetti di plastica • Aggiornamenti

Viene aggiornato il divieto di commercializzazione entrato in vigore dal primo gennaio 2011, stabilendo i criteri di vera biodegradabilità degli shopper che, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. n. 2/2012, per essere definiti veramente tali, dovranno garantire la loro compostabilità in base alla normativa europea EN13432. Specificati anche gli spessori che rendono un sacchetto riutilizzabile, quindi esonerato dal divieto: 200 micron per le buste destinate ad usi alimentari. e 100 micron negli altri casi.

Al di sotto di tali spessori gli shopper dovranno essere necessariamente realizzati con materiali compostabili che non inquinino il processo di produzione del compost di qualità ottenuto dal trattamento dei rifiuti organici domestici. In tal modo si rendono illegali gli shopper realizzati con gli additivi, che si sono ampiamente diffusi per sopperire alla messa al bando. Inoltre sono state fissate anche le sanzioni, che però decorreranno dal 31 luglio 2012. In particolare le sanzioni amministrative pecuniarie saranno quantificate nel pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore. Il provvedimento prevede inoltre la definizione, tramite regolamento ministeriale da emanarsi entro il 31 luglio 2012, di ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchetti, al fine della loro commercializzazione. All'interno del portale associativo è disponibile una scheda di approfondimento relativa ai contenuti della norma EN13432.

www.angaisa.it • Area Normative • Ambiente • Gestione Rifiuti.

COMMERCIO

Termini di pagamento Saggio interesse primo semestre 2012

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.01.2012 è stato pubblicato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che fissa all' 1% il tasso di interesse da applicare a favore del creditore nei

casi di ritardo di pagamenti nelle transazioni commerciali, per il semestre compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2012. Poiché tale tasso viene indicato al netto della maggiorazione del 7% prevista dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 231/2002, il tasso effettivo da applicare per il secondo semestre 2011 è quindi pari all' 8%. Si ricorda che tale determinazione del saggio di interessi è, in linea generale, derogabile dalle parti.

Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo • Indici ISTAT.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2011 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di novembre 2011, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della legge 392/78. La variazione annuale novembre 2010 – novembre 2011 è pari a più 3,2 (75%= 2,40). La variazione biennale novembre 2009 – novembre 2011 è pari a più 5,0 (75%= 3,75).

Fisco

Detrazione fiscale 55%: per il Ministro Clini "Il 55% deve essere strutturale"

Particolarmente importanti e significative le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi al settimanale "Edilizia e Territorio" da parte del Ministro dell'Ambiente Corrado Clini, in relazione al destino della detrazione fiscale 55%, legata agli interventi finalizzati al risparmio energetico. Come è noto, a seguito della proroga introdotta dalla recente "Manovra Monti" (decreto legge n. 201/2011) è stata confermata la piena operatività della detrazione fiscale del 55% fino al 31 dicembre 2012. Raccogliendo le sollecitazioni di numerose associazioni e federazioni, fra cui la stessa ANGAISA, il Ministro Clini ha ribadito l'intenzione del Governo di rendere "strutturale", cioè permanente, la detrazione del 55% (come già avvenuto per la detrazione fiscale del 36%), "perché rappresenta un driver di sviluppo sia economico che ambientale. La detraibilità fiscale degli eco-interventi non va vista come un "costo" ma quardata nell'ambito del ciclo economico complessivo, dove a fronte di una iniziale minore entrata per il Fisco c'è un vantaggio finale derivante dalle maggiori entrate in termini di imposta sul valore aggiunto, in termini di IRPEF per l'ampliamento del volume di affari delle imprese del settore, per l'emersione del "nero" che scaturisce dalla deducibilità degli interventi. E' stato calcolato che il saldo positivo per le casse dello Stato sia pari a circa tre volte l'entità del costo della detrazione fiscale, e a ciò vanno aggiunti anche i vantaggi in termini di occupazione e l'incremento di professionalità specifiche in un campo che ha grandi prospettive di sviluppo". ANGAISA ha accolto naturalmente con estremo favore le dichiarazioni del Ministro Clini e opererà, di concerto con le altre Associazioni più rappresentative della filiera, per far sì che vengano adottati quanto prima i provvedimenti auspicati.

Limitazioni pagamento contanti Chiarimenti ABI

In relazione alle nuove limitazioni per i pagamenti in contanti previste dalla recente "manovra Monti" all'art. 12 del decreto legge 6 Dicembre 2011 n. 201, secondo la quale sono vietati i pagamenti in denaro contante di valore complessivamente pari o superiore a 1.000 euro, è utile chiarire che il limite al contante non può trovare applicazione sui versamenti e prelievi in banca. Con una apposita circolare dell'11 gennaio scorso, l'ABI (Associazione Bancaria italiana) ha difatti diramato alle banche associate un messaggio inequivocabile: il decreto 201 ha inteso intervenire per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale e del riciclaggio riducendo la somma di contante o titoli al portatore trasferibili tra soggetti diversi da 2.500 euro a 1.000 euro. Le norme contro il riciclaggio, a dispetto di quanto emerge dalle interpretazioni di taluni intermediari finanziari, non hanno mai previsto un divieto di operare su conti o di trasferire somme in contanti, tranne in rari casi (es. versamento di contante sopra la soglia da parte di un soggetto su conto di altro titolare non munito di delega). ABI ha quindi precisato che "non può pertanto opporsi diniego a versamenti e prelievi in contanti richiesti dalla clientela". Restano ferme le nuove limitazioni ai trasferimenti di denaro tra persone fisiche e giuridiche introdotte dal decreto 201 e le sanzioni amministrative previste in caso di violazione del nuovo "tetto" (pari ad un importo compreso tra l'1% ed il 40% dell'importo trasferito).

IVA • Controllo periodi di imposta oggetto delle sanatorie di cui alla legge n. 289 del 2002

Con la circolare n. 1 del 13 gennaio 2012, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 247, depositata il 25 luglio 2011, relativa all'attività di accertamento dei periodi di imposta oggetto delle diverse ipotesi di condono, disciplinate dalla legge n. 289 del 2002. Con la sentenza citata la Corte Costituzionale è intervenuta sul tema del raddoppio della durata dei termini per l'accertamento (ai sensi dell'art. 43, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, e 57, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972), in presenza di violazioni comportanti l'obbligo di denuncia penale per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, con specifico riguardo agli accertamenti in materia di IVA sui periodi d'imposta oggetto della sanatoria di cui all'art. 9 della legge n. 289 del 2002 (c.d. "condono tombale"). I giudici hanno affermato il principio secondo il quale i termini per l'accertamento "raddoppiati" operano automaticamente, in presenza della speciale condizione obiettiva rappresentata dall'obbligo di denuncia per i reati, risultando "del tutto irrilevante che detto obbligo (...) possa insorgere anche dopo il decorso del termine "breve" o possa non essere adempiuto entro tale termine". In altri termini, come riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1, deve considerarsi legittima l'attività di accertamento, ai fini IVA, relativamente alle annualità interessate dalle sanatorie di cui all'art. 9 della legge n. 289 del 2002, anche dopo la scadenza del termine ordinario di decadenza del potere accertativo, qualora sussistano per le annualità medesime elementi in relazione ai quali vige l'obbligo di denuncia per uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, indipendentemente dalla circostanza che l'obbligo stesso sia stato assolto



prima della detta scadenza. Il testo integrale della citata circolare dell'Agenzia è disponibile all'interno del portale associativo: www.angaisa.it • Area Normative • Fisco • IVA.

Imposte energia elettrica Soppressione addizionale provinciale Decreti 30 dicembre 2011

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011 due decreti ministeriali che sanciscono l'aumento dell'imposta erariale gravante sulle fatture per la fornitura di energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazione e nei luoghi diversi dalle abitazioni (es. uffici). Nel dettaglio, si riportano i nuovi valori di imposta vigenti a partire dal 1° gennaio 2012 e, per un confronto, i valori in vigore sino al 31 dicembre 2011:

Imposta erariale (€/kWh)	2011	2012
Luoghi diversi dalle abitazioni	0,0031	0,0121
Abitazioni	0,0047	0,0277

L'aumento deriva dalla contestuale soppressione dell'imposta addizionale comunale/provinciale prevista - a partire dal 1° gennaio 2012 - dall'articolo 18 comma 5 del D.Lgs. 68/2011, dall'articolo 2 del D.Las 23/2011, e dall'esigenza di assicurare l'equivalenza del gettito incassato dallo Stato sul consumo di energia elettrica. Più esattamente si può parlare di aumento per quelle province che avevano mantenuto su di un livello basso l'addizionale provinciale e, sicuramente, per quelle imprese che consumavano più di 200.000 kWh/mese e che pertanto beneficiavano dell'esenzione dal pagamento dell'addizionale mentre ora sostengono sulla totalità dei consumi elettrici il pagamento della nuova aliquota erariale. La soppressione dell'addizionale - come ribadito con circolare ministeriale prot.111/2012 - trova applicazione unicamente nei comuni e nelle province delle regioni a statuto ordinario, pertanto nelle regioni a statuto speciale vigerà la nuova accisa erariale e l'addizionale provinciale.

Studi di settore Revisione studio di settore UM11U

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2012, è stato stabilito il programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2012. Come noto, l'art. 10-bis, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, prevede che gli studi di settore, di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, siano soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore degli stessi o dalla loro ultima revisione, sentito il parere della Commissione degli Esperti, al fine di mantenere, nel medio periodo, la loro rappresentatività rispetto alla realtà economica cui si riferiscono.

A tale proposito vi confermiamo che nell'elenco degli studi che saranno sottoposti a revisione è compreso anche quello di riferimento della nostra categoria (UM11U). Come già avvenuto in passato, ANGAISA sarà attivamente coinvolta nell'iter di aggiornamento e revisione dei parametri che caratterizzano gli studi di settore, che terrà conto dei dati

acquisiti dall'Associazione nell'ambito delle consuete attività di monitoraggio del Mercato. Sottolineiamo che ANGAISA sta predisponendo una nuova edizione aggiornata dell'Osservatorio dei Bilanci – Studi di Settore, che sarà disponibile per i Soci sul potale www.angaisa.it entro la prima settimana di marzo

Spesometro

Chiarimenti Agenzia Entrate del 13.01. 2012

E' stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), la terza serie di risposte ai quesiti pervenuti all'Amministrazione finanziaria in merito alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro (cosiddetto "spesometro"). A tale proposito segnaliamo, in particolare, i seguenti chiarimenti:

1) Rapporti continuativi fra imprese

Gli acquisti ripetuti nel corso dell'anno dal proprio fornitore di fiducia non vanno considerati automaticamente "collegati". Così, la somma degli importi delle singole operazioni è necessaria, per la verifica del superamento della soglia dei 3.000 euro, solo per le forniture collegate da un contratto. A tale proposito va ricordato che nel precedente chiarimento fornito in data 22.12.2011 (vedi "ANGAISA Informa" n. 295), l'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che in presenza di rapporti di fornitura continuativi presso il medesimo fornitore, al fine di verificare la soglia di euro 25.000 (per l'anno 2010), ovvero di euro 3.000 (per gli anni 2011 e successivi) si deve prendere in considerazione la sommatoria dei corrispettivi dovuti per l'intero anno solare, in quanto si ricadrebbe nella fattispecie di contratti fra loro collegati. In base alla nuova precisazione fornita dall'Amministrazione finanziaria sembra necessario distinguere le seguenti fattispecie:

- a) Presenza di un contratto (scritto o verbale) che possa ritenere collegate tutte le forniture effettuate nel corso dell'anno: in questo caso è necessario collegare tutte le operazioni poste in essere nel corso di ciascun anno solare, al fine di verificare il superamento della soglia minima (25.000 o 3.000 euro, in funzione dell'anno di riferimento);
- Assenza di qualsiasi accordo contrattuale: in questo caso le singole operazioni poste in essere dovranno considerarsi autonome tra di loro e, come tali, devono essere oggetto di comunicazione solamente se l'importo della singola operazione supera la soglia minima di riferimento.
- 2) Contratti di leasing e noleggio.
 - E' confermata la necessità della comunicazione, al superamento della "soglia critica", per gli utilizzatori di beni in leasing od a noleggio.
 - Lo "spesometro" riguarda, infatti, sia chi vende sia chi acquista.
 - E l'esonero, per i contratti di leasing e noleggio, è previsto per i soli prestatori (chiamati già a un'altra comunicazione all'Anagrafe tributaria), non anche per i fruitori dei beni.

Il documento integrale dei nuovi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate è disponibile all'interno del portale associativo: www.angaisa.it • Area Normative • Fisco • Spesometro.

Liberalizzazioni e concorrenza Esercizi commerciali

Il Decreto Legge del 6 Dicembre 2011 ("Manovra Monti") ha introdotto due disposizioni, gli artt. 31 e 34, entrambe incidenti sulla disciplina delle attività economiche. L'art. 31 comma 1 liberalizza definitivamente le aperture e il regime degli orari dei negozi e degli esercizi di somministrazione in tutti i comuni italiani e afferma, al comma 2, che "costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura" (sono però esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente urbano e dei beni culturali).

L'art. 34 detta invece norme che sono adottate al fine di garantire la libertà di concorrenza e per assicurare ai consumatori un livello minimo di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale. Sono previste però delle limitazioni in presenza di esigenze imperative di interesse generale, che siano costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario. Tali esigenze giustificheranno l'introduzione di atti amministrativi di assenso, autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità. Entrambe le disposizioni lasciano alle Regioni il compito di adeguare i propri ordinamenti alle nuove prescrizioni e quindi di valutare la compatibilità dei rispettivi ordinamenti con i nuovi principi.

Lavoro

Tirocinio • Sistema sanzionatorio Chiarimenti ministeriali

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 3 del 27 gennaio scorso, ha ribadito che qualora, in fase ispettiva, venga effettuata una valutazione di non legittimità del tirocinio, anche se regolarmente comunicato nei termini al centro per l'impiego, il personale ispettivo dovrà procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative, da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in tema di Libro Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi così omessi.

Contratti di solidarietà ed effettuazione di prestazioni eccedenti l'orario ridotto

Il Ministero del lavoro con lettera circolare prot. n. 37/0000621 del 16 gennaio 2012 ha fornito alcuni chiarimenti relativi agli accertamenti ispettivi effettuati presso le aziende che fanno riferimento ai contratti di solidarietà difensivi. In particolare il Ministero del lavoro ha chiarito la portata della norma contenuta nell'art. 5 c. 10 del DL 148/1993 nella parte in cui stabilisce che nei contratti di solidarietà difensivi vengono determinate anche le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario di lavoro ridotto determinato dal contratto di solidarietà stesso.

Tra le ipotesi che giustificano l'azienda a richiedere prestazioni eccedenti l'orario concordato rientra anche una normale fluttuazione del mercato di riferimento che, in base alla sola valutazione dell'azienda, faccia sorgere l'esigenza di una maggiore prestazione di lavoro (ad esempio per rispondere alle richieste di mercato in maniera tempestiva, per recuperare la necessaria competitività aziendale). Pertanto, eventuali previsioni contenute nei contratti di solidarietà che stabiliscono il richiamo in servizio dei lavoratori non devono necessariamente avere carattere di eccezionalità o di urgenza ma possono riguardare anche le suddette motivazioni. Invece, tali ultimi requisiti devono sussistere a fronte di prestazioni straordinarie eccedenti il normale orario contrattuale (Min.Lav. circ. 20/2004).

Previdenza

INAIL Adempimenti • Modalità telematiche

L'INAIL, per ridurre i costi di gestione dei procedimenti amministrativi, ha individuato una prima serie di adempimenti che da gennaio 2012 dovranno essere effettuati esclusivamente con modalità telematiche.

<u>Dichiarazioni e istanze esclusivamente telematiche da gennaio 2012</u>: A decorrere dal 2012 sono effettuate esclusivamente con modalità telematiche:

- la dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi;
- la comunicazione del pagamento del premio annuale in quattro rate;
- la domanda di riduzione dei premi da parte delle imprese artigiane;
- la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata premio anticipato per l'autoliquidazione annuale;

<u>Dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi</u>: A partire dall'autoliquidazione

2011/2012 la dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite i seguenti servizi:

- A. "Invio Telematico Dichiarazioni Salari", con accesso da www.inail.it Punto Cliente
- B. "AL.P.I. on line", con accesso da www.inail.it Punto Cliente

Il termine massimo per la presentazione telematica delle dichiarazioni retributive è fissato al 16 marzo, fermo restando che i premi devono essere pagati entro il 16 febbraio.

L'esclusività delle modalità telematiche riguarda soltanto le ditte attive. In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, infatti, la denuncia delle retribuzioni deve continuare ad essere effettuata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata con il modulo cartaceo.

Comunicazione per il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione: Da gennaio 2012, la volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate, qualora si acceda al beneficio per la prima volta, nonché la revoca della predetta facoltà, deve essere effettuata esclusivamente tramite i servizi "Invio Telematico Dichiarazioni Salari" e "AL.P.I. on line", barrando l'apposita casella del modello 1031 telematico, da presentare entro il termine del 16 marzo.

Trasporti

Autotrasporto di merci in conto terzi Determinazione dei costi minimi e dei costi minimi di esercizio • Gennaio 2012

Sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i costi di esercizio ed i costi minimi di esercizio che garantiscono i parametri di sicurezza normativamente previsti delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, aggiornati per i trasporti del mese di gennaio. L'adeguamento delle tabelle è stato deliberato

dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto nella riunione del 19 gennaio u.s. tenendo conto dell'ultima rilevazione del prezzo del gasolio fatta dal Ministero dello Sviluppo Economico nel mese di dicembre 2011. La pubblicazione è avvenuta sulla base della determinazione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto che ha aggiornato i parametri di sicurezza validi per i contratti non stipulati in forma scritta (costi di esercizio), e quelli per i contratti stipulati in forma scritta tra primo e secondo vettore (costi minimi di esercizio) Per i contratti in forma scritta non stipulati tra primo e secondo vettore, in assenza delle specifiche determinazioni dei costi minimi di esercizio, ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 83 bis L. 133/2008, trovano applicazione i parametri dei costi di esercizio, fissati per i contratti non scritti. Il nuovo aggiornamento è disponibile all'interno del portale associativo: www.angaisa.it • Area Normative • Trasporti • Autotrasporto merci

Normative tecniche

Marchio di qualità UNI-IGQ tubi di rame

L'avvio del marchio di qualità IGQ per tubi di rame EN 1057 ed il prossimo lancio del marchio gemello per tubi di rame EN 12735-1 suggerisce, a tutela del marchio stesso, di procedere ad un esame capillare della situazione esistente sul mercato. Pertanto, in occasione della programmata attività di sorveglianza del primo trimestre 2012. IGQ effettuerà una campagna di prelievi sul mercato estesa a tutti i prodotti presenti. Questa campagna sarà condotta in ottemperanza dei requisiti di massima trasparenza ed incontestabilità come avviene per tutti i marchi di qualità che IGQ gestisce su concessione da parte di UNI. I risultati dell'indagine saranno preventivamente analizzati in sede Istituto Italiano del Rame al fine di valutare le azioni necessarie. Inoltre IIR condenserà i risultati in un report statistico che verrà inviato a tutte le aziende coinvolte nell'indagine.

2	Modulo da fot	ocopiare e spedire via fax	ad ANGAISA al N° 02-48.59.16.	22
		v <mark>izio Informati</mark> v SA Informa N° 296 •		
► Fisco. IV. ► Fisco. Sp	A. Controllo. Circoloesometro. Chiarim	cione sacchetti di plastica. Norm are Agenzia Entrate 01 del 13.0 enti Agenzia Entrate 13.01.201 isti minimi di esercizio. Rilevazio	01.2012. 2.	0000
Inviare a:	(Ragione socia	le)		
	(Cognome e no	ome)		
	(Telefax)	(e-mail)	(Timbro e firi	ma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



La redazione e stata curata dalla Segreteria ANGAISA. La realizzazione e stata curata da Servizi ANGAISA S.r.I. G. Pellizza da Volpedo. 8 - 20149 Mili

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22 e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su:



periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.